SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina».

05A09800

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. **211.**

Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per migliorare il controllo del traffico aereo, la sicurezza degli impianti e la competitività e lo sviluppo del sistema aeroportuale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali

1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.

2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.

3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella *C* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.

4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera *b)*, numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente comma e del comma 4.

6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.

Art. 2.

Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n)* e *ii)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei

beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate: «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005, e n. 206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 2005, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata: «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».

3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Quanto previsto dai commi da 1 a 6 si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.

10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art. 3.

Dismissione di beni immobili

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio dello Stato, ivi compresi quelli di cui ai commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche, nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui all'articolo 27, commi 13, 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

5. All'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 4.

Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *b)*, le parole: «ed i voli» sono sostituite dalle seguenti: «, comunitari e»;

b) al comma 3 le parole da «secondo la formula:» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo la formula: "T=CTT * p * a", nella quale "T" è l'ammontare della tassa, "CTT" è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, "p" è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili; fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente «a» è pari a 1 per tutti gli aeroporti.»;

c) nel comma 4 le parole da «costo complessivo previsto» a «intera rete aeroportuale» sono sostituite dalle seguenti: «costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.»;

e) al comma 6 le parole: «dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.»;

g) al comma 8 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5.»;

h) al comma 9 le parole da «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC, sentita l'Azienda».

2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come introdotto dalla lettera *f)* del comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.

Art. 5.

Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per la parte eccedente 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,».

Art. 6.

Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001

1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 450 del 2001.

Art. 7.

Razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.»;

b) dopo il comma 10 di cui alla lettera *a)* sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. È soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.

10-*ter*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.

10-*quater*. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.».

2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Art. 8.

Competitività del sistema aeroportuale

1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 7.

2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, secondo le modalità previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 7, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un

sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.

3. Le minori entrate per l'ENAC, derivanti dal presente articolo, sono a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali

1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.

2. I piani d'intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.a. sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.

Art. 10.

Sicurezza aeroportuale

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Art. 11.

Royalties sui carburanti

1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare *royalties* sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 4 a 11, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo delle risorse recate dal presente decreto. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 5 e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere alle spese recate dagli articoli 4 e da 6 a 11. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2009, è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Riduzione di competenza e cassa delle spese per consumi intermedi (categoria2)

Elenco 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collabo	780.227	780.227
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributar	91.935	91.935
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	781.562	781.562
2.1.1.0	Funzionamento	10.095.231	10.095.231
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	10.521.406	10.521.406
3.1.1.0	Funzionamento	2.749.892	2.749.892
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	492.578	492.578
3.1.2.24	Accordi ed organismi internazionali	60.870	60.870
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	322.256	322.256
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	5.797.691	5.797.691
3.1.7.5	Oneri accessori	1.744	1.744
4.1.1.0	Funzionamento	3.394.355	3.394.355
4.1.5.1	Accordi ed organismi internazionali	99.907	99.907
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	331.267	331.267
4.1.5.14	Fondo canoni di locazione	29.193.715	29.193.715
5.1.1.0	Funzionamento	967.771	967.771
6.1.1.1	Spese generali di Funzionamento	529.480	529.480
9.1.1.0	Funzionamento	380.885	380.885
12.1.1.1	Commissariati di governo	104.595	104.595
	Totale	**66.697.367**	**66.697.367**
Ministero delle Attività Produttive			
1.1.1.0	Funzionamento	311.848	311.848
2.1.1.0	Funzionamento	442.921	442.921
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	46.143	46.143
3.1.1.0	Funzionamento	3.121.899	3.121.899
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	467.930	467.930
3.1.2.9	Promozione turistica	37.198	37.198
4.1.1.0	Funzionamento	174.346	174.346
5.1.1.0	Funzionamento	390.073	390.073
	Totale	**4.992.358**	**4.992.358**
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali			
1.1.1.0	Funzionamento	113.797	113.797
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	177.386	177.386
2.1.1.0	Funzionamento	44.789	44.789
3.1.1.0	Funzionamento	64.257	64.257
4.1.1.0	Funzionamento	152.423	152.423
5.1.1.0	Funzionamento	92.030	92.030
6.1.1.0	Funzionamento	45.904	45.904
7.1.1.0	Funzionamento	62.395	62.395
8.1.1.0	Funzionamento	43.406	43.406
9.1.1.0	Funzionamento	220.924	220.924
9.1.2.2	Occupazione	2.438	2.438
10.1.1.0	Funzionamento	116.609	116.609
11.1.1.0	Funzionamento	141.515	141.515
12.1.1.0	Funzionamento	75.624	75.624
13.1.1.0	Funzionamento	3.371.035	3.371.035
14.1.1.0	Funzionamento	164.878	164.878
15.1.1.0	Funzionamento	31.208	31.208
	Totale	**4.920.618**	**4.920.618**
Ministero della Giustizia			
1.1.1.0	Funzionamento	879.970	879.970
2.1.1.0	Funzionamento	754.555	754.555
3.1.1.0	Funzionamento	8.209.444	8.209.444

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria

Riduzione di competenza e cassa delle spese per consumi intermedi (categoria2)

5.1.1.0	Funzionamento	362.558	362.558
	Totale	10.206.527	10.206.527
Mistero degli Affari esteri			
1.1.1.0	Funzionamento	14.713	14.713
2.1.1.0	Funzionamento	1.001.677	1.001.677
3.1.1.0	Funzionamento	8.331	8.331
4.1.1.0	Funzionamento	99.682	99.682
5.1.1.1	Uffici centrali	70.655	70.655
5.1.1.2	Uffici all'estero	81.965	81.965
6.1.1.1	Uffici centrali	606.380	606.380
6.1.1.2	Uffici all'estero	2.798.614	2.798.614
7.1.1.0	Funzionamento	739	739
8.1.1.1	Uffici centrali	403.928	403.928
8.1.1.2	Uffici all'estero	12.575	12.575
10.1.1.1	Uffici centrali	142.348	142.348
10.1.1.2	Istituzioni scolastiche e culturali all'este	63.113	63.113
10.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	16.893	16.893
11.1.1.0	Funzionamento	2.621.724	2.621.724
11.1.2.2	Collettivita' italiana all'estero	145.297	145.297
12.1.1.0	Funzionamento	1.467	1.467
13.1.1.0	Funzionamento	424.065	424.065
14.1.1.0	Funzionamento	207.159	207.159
15.1.1.0	Funzionamento	11.282	11.282
16.1.1.0	Funzionamento	8.001	8.001
17.1.1.0	Funzionamento	2.170	2.170
18.1.1.0	Funzionamento	6.301	6.301
19.1.1.0	Funzionamento	3.468	3.468
20.1.1.0	Funzionamento	5.708	5.708
	Totale	8.758.155	8.758.155
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
1.1.1.0	Funzionamento	573.835	573.835
2.1.1.1	Uffici centrali	5.426.201	5.426.201
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	2.504.851	2.504.851
3.1.1.1	Uffici centrali	9.060.979	9.060.979
3.1.2.5	Interventi diversi	373.107	373.107
4.1.1.1	Uffici centrali	2.149.323	2.149.323
4.1.1.2	Accademie ed istituti superiori musicali	43.577	43.577
7.1.1.1	Uffici regionali	640.546	640.546
7.1.1.2	Strutture scolastiche	6.283.015	6.283.015
8.1.1.1	Uffici regionali	373.638	373.638
8.1.1.2	Strutture scolastiche	3.528.486	3.528.486
9.1.1.1	Uffici regionali	162.592	162.592
9.1.1.2	Strutture scolastiche	1.732.872	1.732.872
10.1.1.1	Uffici regionali	444.577	444.577
10.1.1.2	Strutture scolastiche	4.726.173	4.726.173
11.1.1.1	Uffici regionali	338.360	338.360
11.1.1.2	Strutture scolastiche	3.811.689	3.811.689
12.1.1.1	Uffici regionali	147.925	147.925
12.1.1.2	Strutture scolastiche	990.875	990.875
13.1.1.1	Uffici regionali	381.884	381.884
13.1.1.2	Strutture scolastiche	3.572.629	3.572.629
14.1.1.1	Uffici regionali	100.088	100.088
14.1.1.3	Strutture scolastiche	532.326	532.326
15.1.1.1	Uffici regionali	447.616	447.616
15.1.1.2	Strutture scolastiche	9.351.728	9.351.728
16.1.1.1	Uffici regionali	193.819	193.819

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria

Riduzione di competenza e cassa delle spese per consumi intermedi (categoria2)

16.1.1.2	Strutture scolastiche	1.837.305	1.837.305
17.1.1.1	Uffici regionali	96.337	96.337
17.1.1.2	Strutture scolastiche	550.244	550.244
18.1.1.1	Uffici regionali	188.740	188.740
18.1.1.2	Strutture scolastiche	1.418.481	1.418.481
19.1.1.1	Uffici regionali	497.811	497.811
19.1.1.2	Strutture scolastiche	2.497.750	2.497.750
20.1.1.1	Uffici regionali	733.887	733.887
20.1.1.2	Strutture scolastiche	5.751.179	5.751.179
21.1.1.1	Uffici regionali	92.901	92.901
21.1.1.2	Strutture scolastiche	9.396	9.396
22.1.1.1	Uffici regionali	394.300	394.300
22.1.1.2	Strutture scolastiche	3.641.994	3.641.994
23.1.1.1	Uffici regionali	199.459	199.459
23.1.1.2	Strutture scolastiche	1.408.926	1.408.926
24.1.1.1	Uffici regionali	303.001	303.001
24.1.1.2	Strutture scolastiche	6.796.367	6.796.367
	Totale	**84.310.789**	**84.310.789**
Ministero dell'Interno			
1.1.1.0	Funzionamento	186.976	186.976
2.1.1.0	Funzionamento	7.977.592	7.977.592
2.1.2.7	Spese elettorali	80.687.506	80.687.506
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	370.383	370.383
4.1.1.0	Funzionamento	1.138.587	1.138.587
	Totale	**90.361.043**	**90.361.043**
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0	Funzionamento	969.987	969.967
2.1.1.0	Funzionamento	230.196	230.196
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette	1.563	1.563
2.1.2.5	Accordi ed organismi internazionali	2.800	2.800
3.1.1.0	Difesa del mare	493.798	493.798
4.1.1.0	Funzionamento	101.386	101.386
5.1.1.0	Funzionamento	3.517.054	3.517.054
6.1.1.0	Funzionamento	124.912	124.912
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche	49.481	49.481
7.1.1.0	Funzionamento	739.886	739.886
	Totale	**6.231.063**	**6.231.063**
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici	592.363	592.363
2.1.1.0	Funzionamento	2.642.462	2.642.462
3.1.1.0	Funzionamento	340.578	340.578
3.1.5.1	Manutenzione sedi uffici statali	202.698	202.698
4.1.1.0	Funzionamento	389.180	389.180
4.1.2.11	Manutenzione opere marittime	17.381	17.381
5.1.1.0	Funzionamento	6.406.278	6.406.278
7.1.1.0	Funzionamento	285.724	285.724
	Totale	**10.876.665**	**10.876.665**
Ministero delle Comunicazioni			
1.1.1.0	Funzionamento	92.141	92.141
2.1.1.0	Funzionamento	33.259	33.259
3.1.1.0	Funzionamento	110.653	110.653
4.1.1.0	Funzionamento	20.213	20.213
5.1.1.0	Funzionamento	58.428	58.428
5.1.2.1	Controllo emissioni radioelettriche	7.628	7.628
6.1.1.0	Funzionamento	31.307	31.307
7.1.1.0	Funzionamento	52.966	52.966

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria

Riduzione di competenza e cassa delle spese per consumi intermedi (categoria2)

8.1.1.0	Funzionamento	365.222	365.222
	Totale	**771.816**	**771.816**
Ministero delle Politiche agricole e forestali			
1.1.1.0	Funzionamento	380.947	380.947
2.1.1.0	Funzionamento	240.104	240.104
3.1.1.0	Funzionamento	998.979	998.979
3.1.2.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, s	144.205	144.205
4.1.1.0	Funzionamento	463.219	463.219
	Totale	**2.227.453**	**2.227.453**
Ministero per i Beni e le attività culturali			
1.1.1.0	Funzionamento	262.008	262.008
2.1.1.0	Funzionamento	104.195	104.195
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	107.225	107.225
3.1.1.0	Funzionamento	436.077	436.077
4.1.1.0	Funzionamento	2.725.740	2.725.740
5.1.1.0	Funzionamento	521.449	521.449
	Totale	**4.156.694**	**4.156.694**
Ministero della Salute			
1.1.1.0	Funzionamento	57.751	57.751
2.1.1.0	Funzionamento	510.102	510.102
3.1.1.0	Funzionamento	1.063.750	1.063.750
3.1.2.13	Informazione e prevenzione	226.251	226.251
3.1.2.18	Nuclei antisofisticazioni e sanita'	125.966	125.966
4.1.1.0	Funzionamento	3.345.402	3.345.402
4.1.2.5	Interventi diversi	160.228	160.228
	Totale	**5.489.451**	**5.489.451**
	Totale Generale	**300.000.000**	**300.000.000**

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria

Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21) **ELENCO 2**

		Riduzione di Cassa
Ministero dell'Economia e delle Finanze		
1.2.3.1	Informatica di servizio	1.054.514
1.2.3.2	Beni mobili	209.506
2.2.3.1	Informatica di servizio	13.017.120
2.2.3.2	Beni mobili	275.154
3.2.3.5	Informatica di servizio	4.444.782
3.2.3.40	Servizi del Poligrafico dello Stato	15.117
3.2.3.44	Giochi olimpici invernali	55.700.411
3.2.3.49	Regioni a statuto ordinario	11.339.018
4.2.3.2	Informatica di servizio	41.578.637
4.2.3.18	Beni mobili	1.427.117
4.2.3.30	Monitoraggio spesa sanitaria	36.291.399
5.2.3.14	Informatica di servizio	23.796
5.2.3.15	Beni mobili	161.806
5.2.3.19	Aree sottoutilizzate	3.789.608
6.2.3.1	Edilizia di servizio	956.802
6.2.3.2	Informatica di servizio	15.034.066
6.2.3.3	Beni mobili	214.724
6.2.3.8	Gestione residui del soppresso Dipartimento delle Entrate	412.261
9.2.3.1	Beni mobili	36.642
9.2.10.2	Informatica di servizio	475.204
12.2.3.1	Beni mobili	1.192
Totale		**186.458.896**
Ministero delle Attività Produttive		
1.2.3.1	Informatica di servizio	435.544
1.2.3.2	Beni mobili	7.234
2.2.3.1	Informatica di servizio	638.807
2.2.3.2	Beni mobili	95.892
3.2.3.1	Ricerca scientifica	716.055
3.2.3.2	Informatica di servizio	1.327.228
3.2.3.9	Beni mobili	15.237
3.2.3.12	Proprieta' industriale	818.502
4.2.3.1	Informatica di servizio	92.937
4.2.3.3	Piano Energetico Nazionale	8.884.312
4.2.3.6	Beni mobili	3.766
5.2.3.1	Informatica di servizio	418.073
5.2.3.4	Beni mobili	17.815
5.2.3.5	Promozione e tutela del made in Italy	22.366.169
5.2.3.7	Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione	28.133.959
Totale		**63.971.529**
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	2.562
1.2.3.2	Beni mobili	65
2.2.3.1	Beni mobili	4.272
3.2.3.3	Beni mobili	14.522
4.2.3.1	Beni mobili	23.277
5.2.3.1	Beni mobili	3.417
6.2.3.2	Beni mobili	4.272
7.2.3.1	Beni mobili	69.602
8.2.3.1	Beni mobili	5.058
9.2.3.1	Beni mobili	27.335
10.2.3.3	Beni mobili	25.201

Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)

		Riduzione di Cassa
11.2.3.2	Beni mobili	5.235
12.2.3.1	Informatica di servizio	228.759
12.2.3.2	Beni mobili	16.231
13.2.3.1	Beni mobili	759.616
14.2.3.1	Beni mobili	28.092
15.2.3.1	Beni mobili	6.194
Totale		**1.223.709**
Ministero della Giustizia		
1.2.3.2	Beni mobili	135.780
1.2.3.3	Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	122.728.100
2.2.3.3	Beni mobili	443.397
3.2.3.1	Edilizia di servizio	8.199.396
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	12.816.571
3.2.3.3	Informatica di servizio	21.429.483
3.2.3.4	Beni mobili	1.502
5.2.3.1	Edilizia di servizio	141.374
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	342.438
5.2.3.3	Beni mobili	6.852
Totale		**166.244.894**
Ministero degli Affari Esteri		
1.2.3.1	Beni mobili	13.699
2.2.3.3	Beni mobili	8.572
2.2.3.4	Altri investimenti	226.887
3.2.3.1	Beni mobili	535
4.2.3.2	Beni mobili	3.584
5.2.3.1	Beni mobili	3.658
6.2.3.2	Beni mobili	7.174
6.2.3.3	Edilizia di servizio	6.745.298
7.2.3.1	Beni mobili	1.534
8.2.3.1	Beni mobili	5.851
8.2.3.2	Informatica di servizio	471.583
10.2.3.1	Beni mobili	2.583
11.2.3.1	Beni mobili	5.910
12.2.3.1	Beni mobili	5.244
13.2.3.1	Beni mobili	401
14.2.3.1	Beni mobili	4.889
15.2.3.1	Beni mobili	8.032
16.2.3.1	Beni mobili	2.245
17.2.3.1	Beni mobili	5.355
18.2.3.1	Beni mobili	7.382
19.2.3.1	Beni mobili	6.081
20.2.3.1	Beni mobili	3.832
Totale		**7.540.529**
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca		
1.2.3.1	Beni mobili	38.219
2.2.3.1	Beni mobili	3.636.824
2.2.3.3	Strutture scolastiche	1.891.938
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica	48.968.542
3.2.3.3	Beni mobili	127.027
4.2.3.1	Beni mobili	1.650
4.2.3.13	Informatica di servizio	295.964
7.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.956.789
7.2.3.5	Strutture scolastiche	48.467

Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)

		Riduzione di Cassa
8.2.3.3	Beni mobili	19.573
8.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.097.341
9.2.3.3	Beni mobili	26.526
9.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	349.329
10.2.3.2	Interventi integrativi disabili	115.568
10.2.3.3	Beni mobili	50.829
10.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	816.394
11.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	851.720
12.2.3.2	Interventi integrativi disabili	56.733
12.2.3.3	Beni mobili	30.322
12.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	325.532
13.2.3.2	Interventi integrativi disabili	78.096
13.2.3.3	Beni mobili	63.755
13.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	632.570
14.2.3.2	Interventi integrativi disabili	19.612
14.2.3.3	Beni mobili	13.178
14.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	282.711
15.2.3.1	Interventi integrativi disabili	226.240
15.2.3.3	Strutture scolastiche	307.376
15.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.327.351
16.2.3.2	Interventi integrativi disabili	35.371
16.2.3.3	Beni mobili	5.939
16.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	460.905
17.2.3.2	Interventi integrativi disabili	10.155
17.2.3.3	Beni mobili	11.834
17.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	140.447
18.2.3.2	Interventi integrativi disabili	47.977
18.2.3.3	Beni mobili	13.598
18.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	465.623
19.2.3.3	Beni mobili	18.853
19.2.3.4	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.183.208
20.2.3.4	Interventi integrativi disabili	1.839.322
21.2.3.2	Interventi integrativi disabili	17.861
21.2.3.4	Beni mobili	19.846
21.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	271.235
22.2.3.2	Interventi integrativi disabili	78.797
22.2.3.4	Beni mobili	40.160
22.2.3.6	Igiene e sicurezza sul lavoro	982.284
23.2.3.4	Beni mobili	9.670
23.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	124.806
24.2.3.4	Beni mobili	11.869
24.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.659.799
Totale		**71.105.737**
Ministero dell'Interno		
1.2.3.1	Beni mobili	718.666
2.2.3.1	Informatica di servizio	9.504.656
2.2.3.2	Progetti finalizzati	55.147.718
2.2.3.3	Beni mobili	598.541
4.2.3.1	Opere varie	47.826.425
4.2.3.3	Beni mobili	175.876
4.2.3.4	Informatica di servizio	3.421.176
Totale		**117.393.058**
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio		
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale	18.082.994

Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)

		Riduzione di Cassa
1.2.3.3	Beni mobili	100.562
2.2.3.10	Parchi nazionali e aree protette	14.175.700
2.2.3.12	Difesa del mare	1.423.741
2.2.3.13	Mezzi navali ed aerei	14.992.006
2.2.3.14	beni mobili	117.522
3.2.3.1	Piani disinquinamento	3.365.560
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	90.963
3.2.3.3	Intese istituzionali di programma	2.304.776
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie	2.711.119
3.2.3.5	Interventi per Venezia	10.800.994
3.2.3.6	Beni mobili	133.098
4.2.3.12	Ricerca ambientale	2.332.396
4.2.3.15	Accordi ed organismi internazionali	25.009.940
4.2.3.16	Informazione, monitoraggio e progetti in materia	23.899.601
4.2.3.17	Beni mobili	27.535
5.2.3.2	Piani disinquinamento	4.767.798
5.2.3.6	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	8.916.087
5.2.3.9	Informazione, monitoraggio e progetti in materia	11.907.894
5.2.3.10	Beni mobili	140.559
6.2.3.1	Informatica di servizio	4.538
6.2.3.3	Opere varie	16.335
6.2.3.4	Calamita' naturali e danni bellici	753.328
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo	1.650.803
6.2.3.6	Intese istituzionali di programma	3.773
6.2.3.7	Beni mobili	141.467
7.2.3.1	Informatica di servizio	378.028
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia	299.679
7.2.3.5	Beni mobili	163.419
Totale		**148.712.213**
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
1.2.3.1	Informatica di servizio	28.255
1.2.3.2	Beni mobili	5.540
2.2.3.2	Informatica di servizio	21.668.173
2.2.3.5	Opere varie	20.331
2.2.3.8	Fondo progettazione opere pubbliche	235.530
2.2.3.9	Intese istituzionali di programma	1.506.901
2.2.3.10	Beni mobili	438.582
2.2.3.14	Enti ed organismi portuali	14.677.420
3.2.3.1	Edilizia di servizio	44.727.102
3.2.3.2	Interventi nel territorio di Trieste	2.155.825
3.2.3.3	Interventi nelle grandi citta'	421.446
3.2.3.4	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	1.180.562
3.2.3.6	Edilizia scolastica	4.758
3.2.3.7	Edilizia giudiziaria	4.443.048
3.2.3.8	Opere stradali	11.432.290
3.2.3.9	Opere varie	2.430.257
3.2.3.10	Calamita' naturali e danni bellici	5.938.484
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	1.962.681
3.2.3.21	Patrimonio culturale statale	566.662
3.2.3.23	Intese istituzionali di programma	2.145.460
3.2.3.24	Beni mobili	125.376
3.2.3.25	Informatica di servizio	8.940
3.2.3.28	Aree sottoutilizzate	29.275.349
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	302.698.950

Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)

		Riduzione di Cassa
4.2.3.4	Informatica di servizio	135.271
4.2.3.7	Sistemi idrovlari	13.714.367
4.2.3.10	Intese istituzionali di programma	12.191
4.2.3.11	Beni mobili	174.183
5.2.3.1	Edilizia di servizio	2.799.003
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	4.207.240
5.2.3.3	Informatica di servizio	3.148.276
5.2.3.13	Beni mobili	35.055
5.2.3.14	Opere varie	5.350.743
7.2.3.1	Beni mobili	41.697
7.2.3.2	Informatica di servizio	40.895
Totale		**477.753.043**
Ministero delle Comunicazioni		
1.2.3.1	beni mobili	133
2.2.3.4	Reti di comunicazione	12.838.518
3.2.3.1	Beni mobili	37.481
4.2.3.2	Beni mobili	3.748
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	3.345.403
6.2.3.1	Beni mobili	5.575
7.2.3.2	Beni mobili	2.672
7.2.3.3	Ricerca scientifica	663.197
7.2.3.5	Progetti informatici strategici	766.845
8.2.3.1	Informatica di servizio	224.734
8.2.3.2	Beni mobili	141.352
Totale		**18.029.657**
Ministero delle Politiche agricole e forestali		
1.2.3.1	Beni mobili	11.293
2.2.3.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione	997.695
2.2.3.8	Beni mobili	31.218
3.2.3.2	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione	33.497.180
3.2.3.3	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	38.073.957
3.2.3.4	Informazione e ricerca	2.172.663
3.2.3.6	Beni mobili	1.024.261
3.2.3.8	Informatica di servizio	32.895.691
3.2.3.13	Intese istituzionali di programma	956.172
3.2.3.16	Aree sottoutilizzate	38.766.647
4.2.3.3	Beni mobili	1.370.187
4.2.3.4	Edilizia di servizio	3.214.648
4.2.3.5	Informatica di servizio	729.316
Totale		**153.740.927**
Ministero per i beni e le attività culturali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	144.767
1.2.3.4	Beni mobili	844
2.2.3.1	Informatica di servizio	3.025.924
2.2.3.4	Patrimonio culturale statale	20.576.625
2.2.3.8	Beni mobili	165
2.2.3.10	Intese istituzionali di programma	15.527.927
2.2.3.11	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali	662.792
3.2.3.1	Informatica di servizio	8.726.099
3.2.3.2	Enti ed attivita' culturali	13.082.235
3.2.3.5	Acquisizione di beni bibliografici e archivistici	1.766.207
3.2.3.8	Intese istituzionali di programma	823.378
3.2.3.11	Beni mobili	5.419
3.2.3.12	Patrimonio librario e archivistico statale	45.536.229

Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)

		Riduzione di Cassa
3.2.3.14	Ricerca scientifica	716.192
4.2.3.2	Informatica di servizio	823.508
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	70.057.706
4.2.3.5	Intese istituzionali di programma	493.768
4.2.3.8	Beni mobili	514.974
4.2.3.10	Sistema cartografico	869.852
5.2.3.2	Informatica di servizio	22.968
5.2.3.8	Beni mobili	24.568
5.2.3.10	Patrimonio culturale non statale	43.088
Totale		**183.445.237**
Ministero della Salute		
1.2.3.2	Beni mobili	2.519
2.2.3.1	Beni mobili	57.097
2.2.3.4	Informatica di servizio	3.893.663
3.2.3.1	Beni mobili	175.898
4.2.3.1	Beni mobili	14.311
4.2.3.2	Tutela salute mentale	237.081
Totale		**4.380.570**
Totale complessivo		**1.600.000.000**

05G0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. **212.**

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera *h)*, ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;

Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;

Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

E m a n a
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;

d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;

h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;

i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;

l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;

n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

p) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

q) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;

r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i *curricula* del corso di studio.

Capo II

ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 2.

Finalità

1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per l'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.

Art. 3.

Titoli e corsi

1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;

e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6.

6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Art. 4.

Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata

1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati.

A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.

3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.

4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.

Art. 5.

Ordinamento didattico generale e scuole

1. L'offerta formativa delle istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella *A*. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella *A*, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema.

2. I dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

3. In prima applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole individuate nella tabella *A*, in conformità ai criteri determinati nel decreto di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *h)*, che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.

Art. 6.

Crediti formativi accademici

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *d)*.

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, com-

pete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.

6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

Art. 7.

Ammissione ai corsi

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera *g)*, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.

4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.

5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

Art. 8.

Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.

2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 9.

Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative relative alla formazione di base;

b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:

a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative

volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

4. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

Art. 10.

Regolamenti didattici

1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.

2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.

3. Ogni regolamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

g) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.

4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;

f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;

h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità della didattica;

o) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

p) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Istituzioni non statali

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche in conformità alle norme del presente regolamento.

4. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni.

5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.

Art. 13.

Clausola finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera *c)*, 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232

TABELLA *A*
(prevista all'art. 5, comma 1)

CONSERVATORI DI MUSICA

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Canto e teatro musicale	Canto
	Musica vocale da camera
Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Jazz
	Musica elettronica
Strumenti a fiato	Clarinetto
	Corno
	Fagotto
	Flauto
	Oboe
	Tromba
	Trombone
	Saxofono
	Basso Tuba
	Flauto dolce
Strumenti a tastiera e a percussione	Clavicembalo
	Organo e Composizione organistica
	Pianoforte
	Strumenti a percussione
	Fisarmonica
Strumenti ad arco e a corda	Arpa
	Chitarra
	Contrabbasso
	Viola
	Violino
	Violoncello
	Liuto
	Mandolino
	Viola da gamba
Teoria e analisi, composizione e direzione	Composizione
	Composizione Polifonica Vocale
	Direzione d'orchestra
	Musica Corale e Direzione di Coro
	Strumentazione per banda
	Prepolifonia
Didattica	Didattica della musica e dello strumento

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Arti visive	Pittura
	Scultura
	Grafica
	Decorazione
Progettazione e arti applicate	Scenografia
	Restauro
	Progettazione artistica per l'impresa
	Nuove tecnologie dell'arte
Comunicazione e didattica dell'arte	Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
	Didattica dell'arte

ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)

DIPARTIMENTO	SCUOLE
Disegno industriale	Design
	Ceramica
	Progettazione grafica ed editoriale

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA

DIPARTIMENTO	SCUOLE
Arti del teatro	Regia
	Recitazione
	Teatro di figura

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Arte coreutica	Danza classica
	Danza contemporanea
	Coreografia
	Didattica della danza

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera *h)*, e comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati):

«7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) - g) omissis;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi.».

«8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.

Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente: «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2003, n. 135.

Nota all'art. 1:

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 268 concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2002, n. 276.

Nota all'art. 5:

— La legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore)*. — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.».

Nota all'art. 11:

— L'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) recita:

«88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.».

Nota all'art. 14:

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

05G0236

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in *trentaduesima seduta comune*, il 9 novembre 2005, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

Il Presidente della Camera dei deputati

05A09962

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 27 luglio 2005.

Qualità dei servizi *on-line* e misurazione della soddisfazione degli utenti.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2002)»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;

Viste le «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura», del - giugno 2002;

Vista la propria direttiva in data 20 dicembre 2002, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione» per l'anno 2003;

Vista la propria direttiva in data 18 dicembre 2003, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione» per l'anno 2004;

Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica in data 24 marzo 2004, sulla rilevazione della qualità dei servizi percepita dai cittadini;

Vista la propria direttiva in data 4 gennaio 2005, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione» per l'anno 2005;

EMANA

la seguente direttiva per la qualità dei servizi on-line e la misurazione della soddisfazione degli utenti.

1. *Obiettivi della direttiva.*

Obiettivo della presente direttiva è fornire indicazioni per migliorare la qualità e promuovere l'utilizzo dei servizi on-line, attraverso un'attenta ed efficace rilevazione delle esigenze e delle aspettative degli utenti.

In particolare vengono forniti indirizzi e linee guida per:

a) perseguire maggiore efficacia e tempestiva rispondenza alle aspettative degli utenti attraverso l'utilizzo della rete e le tecnologie informatiche, sia per progettare nuove modalità di interazione non condizionate da vincoli temporali e logistici, guidate da un'informazione mirata e agevolmente fruibile, esaustiva nel conseguimento del risultato atteso, sia per rilevare il gradimento degli utenti facendo emergere i bisogni reali;

b) promuovere l'utilizzo delle tecnologie per realizzare servizi *on-line* che consentano all'utente di accedere al servizio indipendentemente dal canale utilizzato e all'amministrazione di non dover duplicare informazioni e dati relativi al servizio e al richiedente; ciò al fine di semplificare i rapporti P.A. - cittadini ed imprese;

c) incentivare la fruizione dei servizi on-line, in modo da soddisfare le diverse tipologie di utenti, offrendo loro una più ampia scelta, ed attenuare la pressione sui canali di erogazione tradizionali consentendo di ridurre i costi di front-office.

2. *Scenario di riferimento.*

Nel continuo processo di trasformazione e modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, hanno assunto particolare importanza il tema della qualità dei servizi pubblici e il ruolo centrale del cittadino, non solo come destinatario di servizi, ma anche quale risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali (si veda la direttiva del Ministro per la funzione pubblica in data 24 marzo 2004, recante «Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni»).

L'accessibilità dei servizi è uno degli elementi più qualificanti dell'orientamento al cittadino: Internet, per la sua intrinseca proprietà di interazione tempestiva e flessibile, rappresenta il canale più idoneo ad estenderne la fruibilità.

L'importanza centrale, anche in termini di efficienza, tempestività ed economicità, dell'accesso on-line ai servizi delle pubbliche amministrazioni attraverso il canale telematico è stato peraltro affermato in modo chiarissimo nel «Codice dell'amministrazione digitale» (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Tuttavia, il divario digitale, che è ancora fortemente presente in alcune fasce della popolazione, comporta la necessità di un approccio multicanale, per rendere fruibili i servizi sia dal tradizionale sportello sia da canali a cui è possibile accedere in modalità remota.

Dopo una prima fase di investimenti, stimolati anche da progetti sperimentali e finalizzati, i tempi sono maturi per adottare in modo diffuso il canale di erogazione on-line come componente essenziale di una strategia delle amministrazioni pubbliche improntata alla multicanalità.

Pertanto è opportuno che le amministrazioni, allorché introducono o potenziano servizi on-line, riprogettino sostanzialmente la propria offerta in modo da gestire la multicanalità con criteri razionali. Inoltre deve essere garantita una coerenza complessiva tra le diverse modalità di erogazione del servizio per evitare disomogeneità tra i livelli qualitativi nei vari canali. Solo tale strategia, che deve fondarsi su un approccio sistematico, organico e pragmatico, sarà in grado di generare un elevato valore aggiunto per i cittadini, le imprese, le famiglie e gli altri corpi intermedi della società. Tale valore può essere considerato dal punto di vista:

a) economico, in quanto contribuisce ad aumentare la competitività dei sistemi locali e del sistema Paese, specialmente per i servizi alle imprese e in genere per le attività produttive;

b) sociale, in termini di migliore qualità di vita degli individui e delle comunità.

Nel contesto di una strategia multicanale, l'erogazione dei servizi *on-line* consente di far emergere la domanda latente in alcuni settori e di rispondere ai nuovi bisogni reali; essa permette inoltre di spostare parte della domanda su una modalità più rapida e maggiormente personalizzata.

Inoltre, le moderne tecnologie a supporto dei servizi *on-line* consentono anche di raccogliere ed elaborare un ingente volume di dati e informazioni dai quali trarre conoscenze sulle tipologie dei bisogni, sui segmenti di utenza, su eventuali barriere culturali e sociali all'utilizzo dei servizi. Tali informazioni, integrate con quelle provenienti dagli altri canali di erogazione, consentono di ridurre, o addirittura eliminare, il rischio di autoreferenzialità nell'azione delle pubbliche amministrazioni.

3. *Classificazione dei servizi on-line e approccio multicanale.*

Rientrano nell'accezione più ampia di «servizi online» i servizi non mediati da sportello a cui è possibile accedere in modalità remota tramite i seguenti canali: web, chioschi telematici, tv digitale, cali center, telefoni cellulari.

La scelta dei canali on-line di erogazione di uno specifico servizio deve essere effettuata tenendo conto sia del livello di interazione necessario alla sua completa erogazione, sia dei dati che occorre scambiare con l'utente, sia delle specifiche esigenze di fruizione.

In relazione alle modalità di interazione, come affermato nella relazione della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza del novembre 2000, i servizi on-line sono classificati dall'Unione europea su quattro livelli, che vanno dalla disponibilità on-line di informazioni alla possibilità di scaricare la modulistica, alla possibilità di attivare un procedimento, allo svolgimento dell'intera transazione on-line.

Riguardo ai dati da scambiare, si va da ridotti contenuti non legati allo specifico utente, ad informazioni ponderose e complesse, fino ai dati che permettono un riconoscimento sicuro dell'utente o che forniscono una certificazione della transazione effettuata.

In merito alle diverse esigenze di fruizione legate alla tipologia di servizio, occorre valutare se si fruisce del servizio in maniera estemporanea e fortemente delocalizzata (es. info viabilità, pagamento parcheggi, emergenze), ovvero se vi si accede prevalentemente da casa o dall'ufficio.

I vari canali disponibili hanno intrinsecamente caratteristiche fortemente diversificate e quindi presentano diversi punti di forza o di debolezza rispetto al peso che i predetti parametri hanno nel singolo servizio.

Pertanto, la scelta del canale o dei canali on-line più indicati per l'erogazione di un particolare servizio deve essere il risultato di un'attenta mediazione fra i punti di forza dello specifico canale e le caratteristiche salienti del servizio considerato.

Al momento, il canale più utilizzato per l'erogazione di servizi istituzionali è il web, stante l'ampiezza e la maturità delle tecnologie disponibili; comunque, qualunque sia il canale on-line individuato, i criteri generali di approccio ad un risultato di qualità sono universalmente validi e rimane centrale l'importanza di rilevare la percezione ed i comportamenti dell'utenza.

4. *Fattibilità, priorità e fattori critici di successo.*

Fattore critico e trainante è la capacità di generare un reale e percepibile valore aggiunto per importanti segmenti di utilizzatori dei servizi pubblici. Pertanto è auspicabile partire da quei servizi che per loro natura e per tipologia di destinatari hanno una maggiore visibilità e un maggiore impatto sulla soddisfazione degli utenti. Un'elevata qualità ed efficacia di questi servizi determineranno un effetto di «emulazione», ossia l'aumento della richiesta di erogazione on-line di ulteriori servizi.

Per massimizzare la certezza del risultato è necessario:

a) predisporre un piano realistico e fattibile di sviluppo dei servizi on-line, in modo da evitare di generare attese negli utenti eccessivamente elevate rispetto alla capacità di risposta;

b) stabilire un chiaro ordine di priorità relativo ai servizi da erogare, verificando nell'ottica degli utenti le motivazioni a supporto delle priorità individuate, e predisporre un piano di sviluppo «integrato», che tenga anche presente l'eventuale necessità di attivare on-line altri servizi complementari, in mancanza dei quali il valore aggiunto sarebbe limitato;

c) perseguire la collaborazione tra amministrazioni per la ricerca di soluzioni replicate o replicabili e per la progressiva eliminazione delle duplicazioni di informazioni, sia in fase di richiesta sia in sede di memorizzazione, attraverso un sempre maggiore utilizzo di processi di cooperazione telematica;

d) garantire un'omogenea e costante erogazione dei servizi attraverso i vari canali, in modo tale da soddisfare le diverse tipologie di utenza e valutare nel tempo l'evoluzione della domanda fra i diversi canali;

e) valutare i risparmi attesi nel breve e medio periodo dall'offerta dei servizi on-line, confrontandola con i costi di realizzazione e gestione dei nuovi canali, e predisporre una concreta azione di monitoraggio del conseguimento di tali risparmi;

f) verificare l'eventuale presenza di impedimenti organizzativi e normativi per l'erogazione dei servizi attraverso i nuovi canali, ed attivare tempestivamente le conseguenti iniziative;

g) pianificare un'adeguata azione di informazione e promozione dell'utilizzo del nuovo canale.

In tale contesto, qualora le amministrazioni, nella programmazione degli interventi di digitalizzazione dei propri servizi, ravvedano la necessità o l'opportunità di semplificare i procedimenti amministrativi e le regolamentazioni interne, ne informano il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

5. *La qualità dei siti e dei portali.*

L'adozione di una strategia di erogazione dei servizi volta ad estendere la fruizione attraverso il canale web impone alle amministrazioni una particolare attenzione nella progettazione dei siti e dei portali; essi, infatti, vengono a configurarsi come «sportelli virtuali», e cioè punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, ed auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale.

Il loro livello di gradimento, se positivo, rappresenta la condizione necessaria affinché l'interesse degli utenti di internet si trasferisca sui servizi da essi indirizzati e conseguentemente si concretizzino i positivi ritorni pianificati.

Fermo restando quanto previsto in materia di accessibilità dai provvedimenti di attuazione della legge n. 4 del 2004, di seguito viene indicato un elenco minimo di caratteristiche da considerare per assicurare la qualità dei servizi offerti da un portale ai suoi utenti:

a) accesso ai servizi strutturato secondo il punto di vista dei segmenti di utenza ai quali si rivolgono;

b) percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili;

c) presenza di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata;

d) disponibilità di funzioni di ricerca semplici ed efficaci;

e) aggregazione organica e coerente di informazioni e servizi, correlati fra loro per tematica o finalità, con la possibilità di accesso diretto dall'uno all'altro.

Poiché è impossibile, per quanto si vogliano prevedere i bisogni dell'utenza, cogliere a priori ogni tipo di esigenza, è necessario che nel portale vengano previsti, e chiaramente evidenziati, spazi per il contatto diretto attraverso indirizzi di posta elettronica o numeri verdi. Nell'allegato n. 1 vengono approfonditi gli aspetti tecnico-organizzativi legati all'interazione diretta con gli utenti.

6. *La qualità dei servizi on-line.*

Per quanto riguarda i servizi informativi on-line, che al momento costituiscono la parte preponderante dell'offerta, occorre che l'informazione resa sia:

a) referenziata;

b) completa;

c) strutturata;

d) comprensibile;

e) aggiornata;

f) uniforme su tutti i canali.

Pertanto è opportuno:

a) evidenziare chiaramente l'identità del soggetto pubblico responsabile dell'informazione, in quanto, stante l'istituzionalità del servizio, va garantita la fonte e la correttezza dei contenuti; a tal fine, nel caso di servizi erogati attraverso web, si richiama l'importanza dell'utilizzo del dominio «.gov.it», e del rispetto delle procedure per l'acquisizione ed il mantenimento del dominio medesimo, disponibili sul sito del CNIPA;

b) per i servizi *on-line* disponibili su web, creare percorsi di navigazione sufficientemente brevi, anche per l'accesso a documenti ponderosi e complessi, e prevedere link, immediatamente attivabili, ad atti presupposti o correlati;

c) introdurre «abstract» che evidenzino chiaramente, e con linguaggio di uso comune, le finalità e gli ambiti di applicazione dei documenti pubblicati;

d) attivare adeguate procedure organizzative che assicurino la tempestiva comunicazione di eventuali modifiche da parte degli uffici competenti;

e) in un approccio multicanale, non duplicare i dati relativi ad uno stesso servizio e le relative piattaforme utilizzate (prevedendo invece un unico database per la gestione delle informazioni), in modo da garantire sia alla pubblica amministrazione che all'utente la possibilità di accedere alle stesse informazioni a prescindere dal canale utilizzato.

Per quanto riguarda i servizi transazionali *on-line* è opportuno:

a) che il servizio sia autoconsistente; di regola, non deve essere richiesto all'utente di utilizzare un altro canale, ed in particolare quello tradizionale dello sportello, al fine di completare il processo. Ciò non toglie che, ove risulti necessario od opportuno, per l'esecuzione delle diverse fasi del servizio si possano utilizzare i diversi canali disponibili e che quindi alcune fasi del processo possano essere svolte con il ricorso ad altri strumenti di comunicazione a distanza di uso comune (es. il fax o la posta);

b) che il servizio sia facilmente fruibile; deve essere messa a disposizione una guida all'utilizzo semplice e chiara, fornendo collegamenti immediati a contenuti normativi o informativi correlati, deve essere attivato un recapito telefonico o di posta elettronica per la richiesta di chiarimenti e in tutti i messaggi rivolti all'utente si deve utilizzare un linguaggio che non sia per gli «addetti ai lavori»;

c) che per ogni servizio siano pubblicate organicamente e mantenute aggiornate le domande più frequenti poste dagli utenti;

d) che il servizio realizzi una reale semplificazione delle attività che gli utenti devono svolgere, promuovendo, per quanto possibile, l'integrazione in un'unica transazione di più adempimenti di competenza di diversi soggetti istituzionali, ma finalizzati al conseguimento di un risultato unitario per l'utente;

e) che il servizio offra vantaggi concreti e immediatamente percepibili, quali costi inferiori a quelli richiesti nel caso di utilizzo del tradizionale canale di sportello, scadenze più dilazionate, fruibilità indipendente dagli orari di ufficio;

f) che il servizio sia fruibile da tutti; fermo restando, anche in questo ambito, quanto previsto nella già citata normativa in materia di accessibilità, è opportuno che si tenga conto delle esigenze degli stranieri o

dei cittadini italiani di origine estera, sia nella predisposizione della modulistica, sia nel prevedere, almeno per i servizi di uso più frequente da parte di questa classe di utenti, l'utilizzo delle lingue più diffuse;

g) che il servizio sia trasparente; è necessario fornire adeguata informazione sulle caratteristiche e finalità della transazione ed evidenziare con chiarezza i risultati e gli effetti della transazione una volta attivata, indicare gli eventuali tempi di completamento del processo e delle eventuali ulteriori interazioni necessarie, nonché consentire di conoscere lo stato di avanzamento dell'iter;

h) che l'utente abbia la certezza dell'esito della transazione; sia che il procedimento si concluda in tempo reale, sia che si completi in tempi differiti rispetto alla sua attivazione, all'utente deve essere fornita un'attestazione, equivalente a tutti gli effetti a quella fornita allo sportello, atta ad evidenziare i tempi e le modalità con le quali ha richiesto il servizio e gli esiti del procedimento.

7. *La valutazione della soddisfazione degli utenti.*

L'attento e continuo monitoraggio del gradimento e delle aspettative dei diversi segmenti di utenze interessati alle varie aree di servizio acquisisce una particolare valenza nell'erogazione on-line dei servizi stessi, mancando su questo tipo di canale la percezione dell'atteggiamento degli utenti rilevabile nell'ambito del rapporto diretto; pertanto, tale monitoraggio rappresenta un elemento essenziale ed ineludibile dei piani di attivazione dei nuovi canali di erogazione.

Per rilevare il gradimento dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e degli altri utilizzatori dei servizi è quindi opportuno gestire in maniera organica tre modalità tra loro diverse ma i cui risultati vanno integrati:

a) una modalità diretta, attuata attraverso un questionario su web o per via telefonica, da proporre periodicamente;

b) una modalità indiretta fondata sulle informazioni acquisite attraverso le e-mail ricevute, il contact center e ogni altra forma di contatto prevista con gli utenti;

c) una modalità «tecnica» basata sull'analisi dei comportamenti di navigazione.

Nell'allegato n. 2 sono forniti dettagli sulle diverse modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti.

La sintesi delle diverse fonti consente una visione più articolata e quindi valutazioni più complete. In particolare, partendo dai dati «tecnici», possono essere effettuate analisi comportamentali che fanno emergere eventuali punti di forza e di debolezza dei portali. Ad esempio, nel caso del web, interpretando i comportamenti dei navigatori, si possono individuare pagine o sezioni con elevato numero di abbandoni, che evidentemente testimoniano difficoltà nell'attivare le funzionalità del portale o incompletezza o scarsa capacità di istradamento; in altri casi il limitato numero di accessi di una sezione rispetto alle altre può indicare che l'argomento non è di interesse per il tipo di utenti di quel portale o che lo stesso è affrontato in maniera non soddisfacente.

Analogamente vanno anche considerati i dati delle e-mail e del contact center perché, ad esempio, un elevato numero di richieste sullo stesso argomento può indurre a pensare che probabilmente le indicazioni presenti in materia sul portale sono insufficienti o sono poco chiare.

È opportuno che l'analisi dei comportamenti, delle aspettative e del gradimento degli utenti per i servizi on-line venga condotta anche attraverso la comparazione delle valutazioni effettuate per i singoli canali, sia per individuare e rimuovere criticità indipendenti dal canale di erogazione, sia per monitorare l'effettivo ritorno degli investimenti sui diversi canali. Così, ad esempio, l'alta frequentazione di particolari sezioni di un sito, se non si accompagnasse ad una diminuzione del numero dei contatti, per le stesse sezioni, sugli altri canali, sarebbe un indicatore indiretto di come un'informazione o un servizio sia in generale poco chiara o non coerente, inducendo quindi l'utente a più verifiche sui vari canali su cui l'informazione o il servizio vengono erogati.

Nel loro complesso, le informazioni rilevate devono configurarsi come l'elemento portante di una strategia evolutiva di successo, per la definizione delle azioni conseguenti e delle relative pianificazioni.

È necessario pertanto:

a) predisporre adeguati sistemi e metodologie di analisi che permettano di monitorare il gradimento del servizio offerto, le eventuali richieste di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli esistenti e lo spostamento della domanda tra i vari canali utilizzabili per uno stesso servizio; a tal fine ogni amministrazione può utilizzare, nella propria autonomia e responsabilità, gli strumenti che ritiene più opportuni, quali questionari on-line, possibilmente collegati anche alla fruizione di specifici servizi, indagini via e-mail, indagini telefoniche guidate attraverso call center, ecc.;

b) utilizzare almeno una struttura minima di rilevazione del livello di utilizzo dei servizi sia per quelli di informazione sia quelli transazionali; tale struttura minima di rilevazione è pubblicata e periodicamente aggiornata sul sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) www. cnipa.gov. it

c) partendo dai dati quantitativi, effettuare analisi che facciano emergere ed interpretino i comportamenti dei navigatori per dedurne indicazioni altrimenti non acquisibili;

d) integrare quanto rilevato tramite i questionari ad *hoc* con i dati acquisiti attraverso il contact center, le e-mail e i reclami, che offrono il vantaggio di poter effettuare un monitoraggio continuo delle reazioni spontanee e non condizionate, rispetto alle campagne periodiche di rilevazione del gradimento degli utenti;

e) pianificare ed attuare una effettiva circolarità delle informazioni, in modo che i risultati delle rilevazioni vengano diffusi all'interno dell'organizzazione e in particolare ai responsabili dei singoli processi sia amministrativi sia tecnologici, per le opportune valutazioni e la definizione delle eventuali iniziative necessarie;

f) monitorare periodicamente l'effettiva attivazione delle azioni conseguenti.

I sistemi di rilevazione devono essere attivati entro sei mesi dall'emanazione della presente direttiva.

8. *La funzione di supporto.*

Presso il CNIPA è istituito un centro di competenza a disposizione delle amministrazioni per l'attivazione degli adempimenti previsti dalla presente direttiva.

Il centro fornisce supporto informativo, di consulenza diretta e di indirizzo finalizzato ad assicurare:

a) la messa a fattor comune di conoscenze ed esperienze tecnologiche e organizzative;

b) una maggiore efficacia degli interventi, in termini di consulenza e di assistenza alle pubbliche amministrazioni;

c) la diffusione delle conoscenze relative a progetti nazionali o internazionali con obiettivi simili.

Per le amministrazioni che non ritengono di poter attivare autonomamente la rilevazione diretta del gradimento degli utenti, a richiesta delle stesse può essere realizzato, a cura del CNIPA, un ambiente di pubblicazione di questionari on-line in cui la singola amministrazione abbia uno spazio standard dedicato, collegabile dal proprio sito, nonché servizi per l'elaborazione e la prospettazione dei dati. La decisione in merito all'attivazione di tale servizio è assunta in funzione del numero di adesioni ad un protocollo di intesa che sarà reso disponibile sul sito CNIPA, contenente le caratteristiche generali del servizio proposto.

Il CNIPA inoltre supporta le amministrazioni nell'individuazione delle criticità da superare per un'efficace erogazione *on-line* dei propri servizi, collaborando a verificarne la completezza e la usabilità nella prospettiva degli utenti finali, nonché a ricercare le soluzioni più idonee a risolvere eventuali problemi tecnici o organizzativi.

Roma, 27 luglio 2005

Il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro
per la funzione pubblica
BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 11, foglio n. 260

ALLEGATO n. 1

LA QUALITÀ DEI SITI E DEI PORTALI. ASPETTI TECNICI E ORGANIZZATIVI DELL'INTERAZIONE CON L'UTENTE

Nell'erogazione dei servizi on-line l'interazione con l'utente attraverso il contatto diretto rappresenta una componente essenziale per l'efficacia del servizio stesso, da attuarsi almeno per mezzo del canale telefonico (contact center) e della posta elettronica.

In particolare, per quanto riguarda il contact center, gli operatori devono avere una formazione adeguata a comprendere il problema dell'utente, guidarlo, se necessario, a definire con chiarezza il proprio quesito, e a dare comunque una risposta circostanziata ancorché interlocutoria (ad esempio, chiarire a chi viene inoltrato il quesito, modalità e tempi stimati per la risposta); inoltre devono disporre di un'adeguata infrastruttura tecnico-organizzativa per tracciare l'interazione in maniera strutturata, inoltrarla correttamente e tempestivamente e monitorarne gli esiti.

Analogamente, per quanto riguarda l'interazione per posta elettronica è opportuno che l'utente venga guidato, nello strutturare il proprio quesito, suggerimento o reclamo, in maniera da individuare facilmente l'ufficio competente, agevolare la risposta, tracciare in maniera omogenea e organica l'interazione; ad esempio, è utile impostare la e-mail prevedendo dei campi predefiniti che individuino il tipo di messaggio e l'argomento relativo, possibilmente estratto da una lista di parole chiave da selezionare.

Infine, è necessario predisporre adeguate procedure organizzative che assicurino la tempestiva e puntuale gestione dei quesiti da parte degli uffici competenti e la efficace chiusura del contatto con l'utente, ed eventualmente prevedere la disponibilità di opportuni strumenti di e-mail management per agevolare e tracciare il processo.

ALLEGATO n. 2

ORGANIZZAZIONE DELLE DIVERSE FONTI DI RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO DEGLI UTENTI

Per quanto riguarda la modalità diretta, la progettazione del questionario e delle altre forme di contatti va effettuata utilizzando adeguate metodologie che ne assicurino efficacia ed utilità; inoltre è importante rilevare non solo il gradimento espresso rispetto ai servizi disponibili, ma si deve rivolgere una particolare attenzione a quei servizi che costituiscono le principali aspettative future degli utenti. La conoscenza di servizi non ancora presenti, ma attesi, rappresenta un passo ulteriore di ausilio per la pianificazione di nuovi interventi. Le indicazioni vanno opportunamente confrontate con il potenziale bacino di utenza, con altri parametri inerenti i costi necessari per la loro realizzazione e con la loro concreta fattibilità.

Nella definizione dei rapporti «indiretti» occorre fare in modo che quanto proviene dagli utenti in termini di informazioni e indicazioni sia il più possibile strutturato, affinché se ne possano trarre dei vantaggi in fase di analisi. Da qui l'importanza:

a) che la strutturazione della interazione via e-mail sia orientata anche a rilevare la percezione dello scrivente;

b) che l'operatore di contact center sia adeguatamente formato e sensibilizzato anche per far emergere criticità ed aspettative, e che l'infrastruttura tecnologica consenta un'agevole e coerente tracciatura di tali informazioni;

c) che le informazioni tratte dai due canali confluiscano in un database integrato.

Nella misurazione delle caratteristiche tecniche di utilizzo dei servizi, si devono rilevare il numero di accessi necessari per individuare la transazione desiderata, il numero di pagine visitate per unità di tempo, il numero di sessioni, la percentuale e la fase di «abbandono» lungo i percorsi di fruizione dei diversi servizi (ad esempio, nel caso in cui si ricorra a componenti on-line solo per estrarre informazioni, realizzando l'interazione con modalità tradizionali, è ragionevole ipotizzare che l'esigenza esiste, ma la modalità di erogazione della transazione è inadeguata).

Altra informazione interessante è la distribuzione degli accessi nel tempo e, soprattutto, la percentuale degli accessi di nuovi utenti rispetto al totale, che costituisce un significativo indice di fidelizzazione e quindi di gradimento.

La misurazione dell'utilizzo del servizio si può articolare in numero di accessi totali, in media giornaliera, in valore massimo e valore minimo degli stessi. Inoltre si può definire il numero degli accessi in prospettiva longitudinale (ad esempio numero riscontrato nell'ultimo mese, nei due mesi, sei mesi e dodici mesi precedenti). Questa ulteriore articolazione permetterà di rilevare l'andamento del servizio on-line ed eventuali aumenti o diminuzioni in rapporto a modifiche del servizio erogato on-line e, soprattutto, al livello di fruizione su altri canali.

I dati rilevati devono essere organizzati in un'apposita base dati con profondità storica, per analizzarne gli andamenti nel tempo e per operare confronti tra analoghe tipologie di servizi, comprensiva anche delle analisi effettuate sulle e-mail e sulle chiamate al contact center.

Tale base informativa rappresenta uno strumento essenziale per la pianificazione strategica e tecnica dei nuovi interventi e quindi deve essere predisposta in maniera da consentire un accesso agevole, mirato e tempestivo alle informazioni per i diversi livelli operativi e decisionali dell'amministrazione.

05A09847

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Viehweider Alexander, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Viehweider Alexander, nato il 16 dicembre 1974 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Techinische Universitat München» di Monaco di Baviera (Germania) in data 20 giugno 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e di ingegnere industriale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005 e del 26 luglio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e dell'esercizio della omonima professione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Rilevato, invece, che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere dell'informazione» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative ai fini dell'iscrizione nella sez. A - settore dell'informazione;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Viehweider Alexander, nato il 16 dicembre 1974 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione di ingegnere industriale in Italia senza l'applicazione di misure compensative.

Art. 2.

Al sig. Viehweider Alexander è, altresì, riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) calcolatori elettronici;

2) informatica.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore dell'informazione.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A09717

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Tognacca Alberto Eugenio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 39/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de Zamora - Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Ingeniero Electromecànico, orientaciòn Electrònica» conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 22 dicembre 1980 e rilasciato il 4 giugno 1981 ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria de Telecomunicaciones, Electrònica Computaciòn» di Buenos Aires dall'8 aprile 1985;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 23 giugno 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de Zamora - Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1955, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia:

1) calcolatori.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente articolo 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «dell'informazione».

05A09718

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Oneto Mario Gustavo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 - relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Oneto Mario Gustavo, nato il 19 marzo 1969 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina di «Tècnico Universitario en Periodismo» conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Aires - Instituto de Extensiòn Universitaria» il 17 dicembre 1991 e rilasciato il 2 luglio 1992 al fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «giornalista professionista»;

Preso atto che, secondo quanto attestato dal Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires nella dichiarazione di valore datata 15 giugno 2005, il titolo di cui è in possesso il sig. Oneto è di per sé abilitante all'esercizio della professione di giornalista in Argentina;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 4 agosto 2005 e del 20 settembre 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti espresso nella nota in atti datata 3 agosto 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Oneto Mario Gustavo, nato il 19 marzo 1969 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) legislazione della stampa (prova scritta);

2) deontologia professionale (prova orale).

Art. 3.

La prova si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.

05A09719

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società: Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. (Decreto n. 36963).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che « il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 21 dicembre 2004, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a. nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi, sfociata nella procedura di amministrazione straordinaria, nella quale si sono trovate le predette società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1º gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 1100 unità dipendenti dalle società di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 35671 del 7 marzo 2005, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005, in favore del personale, sia di terra che navigante, dipendente dalle società Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto il verbale di accordo, stipulato in data 17 maggio 2005, tra le rappresentanze sindacali e la rappresentanza del gruppo Volare, assistita dall'API di Varese, con il quale è stata esperita la procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed è stata concordata la stipula del contratto di affitto della società Air Europe S.p.a. alla società Volare Airlines con decorrenza 1º giugno 2005 con il conseguente trasferimento dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;

Visto il contratto di affitto di azienda della società Air Europe S.p.a. da parte della società Volare Airlines S.p.a., stipulato in data 30 maggio 2005 e avente effetto dal 1º giugno 2005;

Viste le istanze presentate in data 21 luglio 2005, con le quali le società Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., alla luce del predetto verbale di accordo del 21 dicembre 2004 e tenuto conto della modifica societaria conseguente alla stipula del citato contratto di affitto, hanno richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime società e comprendenti, per la società Volare Arlines S.p.a., anche i lavoratori provenienti dalla società Air Europe S.p.a. per effetto del contratto di affitto;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalle società Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla società: Volare Group - Sede in Gallarate (Varese) - unità in Gallarate (Varese) via Carlo Noè - Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi - Milano via Pirelli - Orio al Serio (Bergamo) Aeroporto di Bergamo - Bari Aeroporto Civile - Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino - Catania Aeroporto Fontanarossa - Venezia Aeroporto Marco Polo - Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa - Roma Aeroporto Fiumicino - per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005 - pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla società Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria - Sede in Gallarate (Varese), unità in Ferno (Varese) - Aeroporto Malpensa - Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Orio Al Serio (Bergamo) Aeroporto Bergamo - Venezia Aeroporto Marco Polo - Verona Aeroporto Villafranca - Gallarate (Varese) via Carlo Noè - per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 - pagamento diretto: SI.

Art. 3.

Le società predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Le società Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. sono tenute a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro: MARONI

05A09818

DECRETO 3 ottobre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Il Mulino del lupo», in Borzonasca.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lett. *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Visti il decreto ministeriale 21 luglio 1997 del Ministero del lavoro;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Le seguenti società cooperative, sono cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'Autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima Autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

la cooperativa «Il Mulino del lupo», con sede in Borzonasca (Genova), loc. Caregli Pratto 57, costituita per rogito notaio Grasso Roberto, repertorio n. 10694, registro delle imprese n. 01314970995, codice fiscale e/o partita Iva vedi registro imprese.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Genova, 3 ottobre 2005

Il dirigente: CASERTA

05A09767

DECRETO 3 ottobre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «C.A.S.L. s.c.r.l.», in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati gli atti d'Ufficio;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997 del Ministero del lavoro;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa, è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo 6/03, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'Autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima Autorità, il Conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

la cooperativa «C.A.S.L. s.c.r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Castello Andrea, repertorio n. 10389, registro delle imprese n. 31769, codice fiscale e/o partita IVA n. 00736110107.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2005

Il dirigente: CASERTA

05A09768

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 settembre 2005.

Approvazione del Piano di comunicazione per l'anno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» che, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, prevede la realizzazione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», che prevede all'art. 5, commi 2 e 3 per l'anno 2005 l'utilizzo degli stanziamenti resi disponibili dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto il decreto prot. n. 1703 del 27 luglio 2005, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato approvato il Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005 e sono state adottate le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del programma stesso;

Ritenuto che occorre provvedere — in conformità alle strategie di intervento complessivamente delineate per l'anno 2005 nel Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura sopramenzionato — all'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta immagine dell'intero comparto ittico nazionale, anche in considerazione del rapporto pesca e ambiente e alla valorizzazione dei prodotti ittici;

Decreta:

È approvato il Piano di comunicazione per l'anno 2005, allegato, per l'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta immagine dell'intero comparto ittico nazionale, anche in considerazione del rapporto pesca e ambiente e alla valorizzazione dei prodotti ittici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore generale: MEGHA

ALLEGATO

PIANO DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2005

STRATEGIA.

Le attività di comunicazione e promozione istituzionale previste per l'anno 2005 dovranno:

essere in linea con gli indirizzi strategici individuati nel Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2005;

rafforzare e continuare quanto intrapreso negli anni precedenti;

porsi come strumento operativo adeguato agli sviluppi prevedibili nell'immediato futuro per il settore della pesca italiana, mediterranea ed europea.

OBIETTIVI.

Le azioni di comunicazione istituzionale saranno indirizzate verso obiettivi primari riguardanti l'informazione e l'educazione dei cittadini e dei consumatori, la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali ed il sostegno all'immagine del comparto ittico italiano, anche in considerazione della problematica determinata dal rapporto pesca/ambiente.

In particolare l'attività dovrà mirare a:

1) contribuire all'immagine pubblica del comparto ed a un suo corretto posizionamento verso una realtà di compatibilità fra le attività di pesca e la difesa dell'ambiente;

2) favorire la valorizzazione dei prodotti ittici di qualità, del prodotto fresco e dei prodotti di acquacoltura, nel contesto della consolidata attività di informazione rivolta ai consumatori;

3) promuovere l'informazione ed il consumo delle specie ittiche meno apprezzate;

4) sensibilizzare l'opinione pubblica in generale, ed in particolare i pescatori, sull'importanza del rispetto delle specie protette;

5) informare sulle attività imprenditoriali sviluppate nei settori della commercializzazione e della degustazione e in settori complementari quali ad esempio il pescaturismo;

6) svolgere una continuativa azione di educazione ed informazione rivolta in particolare verso il mondo della scuola;

7) supportare i progetti intrapresi dall'Amministrazione.

LA CONTINUITÀ.

La continuità di alcune delle linee intraprese negli anni scorsi sarà assicurata attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento di quelle azioni che hanno avuto il miglior esito e che sono risultate funzionali alle strategie dell'Amministrazione e del settore nella sua globalità.

In particolare saranno attivate le seguenti azioni:

a) per il settore:

azioni inerenti il rapporto pesca/ambiente;

rafforzamento dell'immagine del settore: valori sociali, economici, occupazionali, culturali ecc;

sostegno alle attività alternative e all'ampliamento delle azioni di commercializzazione da parte dei produttori;

azioni propedeutiche contro le attività di pesca illegali;

b) per i prodotti:

valorizzazione dei prodotti della pesca italiana ed in particolare delle specie meno apprezzate in rapporto alle quantità disponibili;

valorizzazione della qualità dei prodotti d'acquacoltura italiana.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

L'Amministrazione ritiene confacente alla strategia delineata dare seguito alle coproduzioni televisive in considerazione della potenzialità di ampia divulgazione e dell'importanza strategica del mezzo televisivo, diretto al grande pubblico e alle famiglie, e della necessità di dare ampio risalto al settore e approfondire, al contempo, le problematiche sociali, culturali e ambientali connesse.

A tal fine, saranno utilizzate emittenti a carattere nazionale le cui caratteristiche strutturali e professionali possano assicurare una efficace realizzazione delle iniziative e il conseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

Si ritiene, inoltre, opportuno continuare l'azione di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, ed in particolare degli studenti, attraverso la continuazione della campagna «Marinando» per le scuole medie inferiori e della campagna «Vivere il Mare» per le scuole medie superiori.

GLI STRUMENTI.

I principali strumenti di comunicazione, per l'anno 2005, sono individuati in:

coproduzioni di spazi televisivi;

campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole;

attività di informazione attraverso opuscoli da distribuire nelle pescherie, attività editoriali di informazione attraverso specifiche convenzioni stipulate con agenzie di stampa e testate giornalistiche.

La coproduzione di spazi televisivi.

Viene confermata l'importanza strategica del mezzo televisivo che efficacemente pone il settore all'attenzione dell'opinione pubblica, con positivi effetti di riflesso anche sul mondo istituzionale.

Per ciò che concerne la collaborazione, ormai pluriennale, con la Rai si provvederà a adeguare i format dei tradizionali contenitori (Lineablu, Sereno Variabile e Vivere il Mare) in funzione delle nuove esigenze del settore e dei nuovi programmi previsti dai palinsesti dell'emittente televisiva.

Si conferma la collaborazione con la produzione Rti per la prosecuzione ed il potenziamento del programma «Pianeta Mare», al fine di consolidare l'informazione verso il cittadino e gli operatori del settore sulle problematiche del mondo della pesca e dell'acquacoltura, del rapporto pesca/ambiente e sulla valorizzazione del prodotto ittico.

Le coproduzioni televisive intraprese potranno rappresentare anche un momento di collaborazione tra l'Amministrazione centrale e le Regioni al fine di ottimizzare le risorse per il raggiungimento degli obiettivi emergenti dal territorio.

Le campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole.

Si darà seguito alla campagna «Marinando» (concorsi connessi e iniziative collaterali) rivolta, in particolare, al mondo della scuola media inferiore, che negli scorsi anni si è rivelata un mezzo efficace per sensibilizzare i giovanissimi, attraverso una azione interattiva, sull'importanza del patrimonio marino e avvicinarli al mondo della pesca. Al fine di dare una connotazione più internazionale alla campagna saranno coinvolte scuole provenienti da Paesi del bacino mediterraneo quale testimonianza del ruolo che da sempre svolge il mare per la diffusione della cultura, delle tradizioni e dei legami di fratellanza tra popolazioni pur appartenenti a culture diverse.

Anche per le scuole medie superiori si darà continuità alla campagna interministeriale «Vivere il Mare», individuando una sezione specifica sulla pesca e l'acquacoltura, in quanto l'obiettivo primario rimane quello di stimolare l'attenzione verso il settore della pesca e dell'acquacoltura e la tutela delle risorse ittiche che dovrà essere realizzato attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi da parte degli studenti.

Si ritiene, infine, importante, per entrambi gli ordini di scuola, ampliare e/o avviare l'esecuzione delle azioni previste anche in collaborazione con gli Enti locali.

Convenzioni editoriali.

Allo scopo di garantire una informazione efficace e continua sulle problematiche del settore e aumentare la visibilità dello stesso sui media sarà data continuità alla collaborazione avviata tra l'Amministrazione e l'Ansa per la realizzazione di un notiziario dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura da trasmettere attraverso specifici canali. Sempre per il medesimo scopo saranno, inoltre, attivate altre convenzioni con specifiche testate giornalistiche.

Campagne pubblicitarie e promozionali e azioni nei luoghi della commercializzazione e della ristorazione.

Per il 2005, con l'obiettivo di dare continuità e rafforzare l'immagine istituzionale da utilizzare nelle fiere o su mezzi stampa gratuiti o altri mezzi individuati, saranno appositamente elaborate delle specifiche proposte. Sarà, inoltre, prevista la progettazione di una linea editoriale e grafica per materiali informativi da utilizzare in punti vendita e luoghi di ristorazione ecc.

Partecipazione a fiere e mostre.

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative finalizzate alla valorizzazione del prodotto ittico nazionale e all'informazione ai consumatori, nonché agli operatori del settore, sarà prevista la partecipazione a fiere e mostre di settore.

Nel contesto dei diversi strumenti di comunicazione sopra individuati, o attraverso specifiche collaborazioni editoriali, saranno avviate iniziative in difesa delle specie protette, di sensibilizzazione dei pescatori rispetto alle problematiche ambientali e alle normative europee in materia e in favore dello sviluppo delle attività imprenditoriali connesse alle attività di pesca (per esempio il pescaturismo e l'ittiturismo).

05A09766

DECRETO 6 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Ente Tutela Vini di Romagna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003 con il quale il laboratorio «Ente Tutela Vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Ente Tutela Vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 7 novembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 13 par 5.2 e 5.3
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 22 par 2
Alcalinità ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 10
Alcol metilico	DM 12/03/1986 G.U.n.161 14/07/86 Cap. LIV
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 37 par 3
Anidride solforosa libera	MP06 rev 2 2002
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 G.U.CEE L 272 03/10/90 All. p.to 25-Par. 2.2
Anidride solforosa totale	MP05 rev 2 2002
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 9 par 2
Cloruri	Reg.CEE 2676/90 17.09.90 G.U.CEE L 272 03/10/90 All. p.to 11
Densità e massa volumica	MP01 rev 2 2002
Esame microscopico	DM 12/03/1986 G.U.n.161 14/07/86 Cap. II
Esame organolettico	DM 12/03/1986 G.U.n.161 14/07/86 Cap. I
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 G.U.CEE L 272 03/10/90 - All. p.to 4
Estratto secco totale ed estratto netto	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 G.U.CEE L 272 03/10/90 All. p.to 1-punto 5
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. pto 24
Saggio stabilità prova all'aria	DM 12/03/1986 G.U.n.161 14/07/86 Cap. III-punto 3.3
Solfati	Reg. CEE 2676/90 G.U.CEE L 272 03/10/90 All. 12 pto 2
Titolo alcolometrico effettivo	MP02 rev 3 2002
Titolo alcolometrico totale	MP04 rev 2 2002
Titolo alcolometrico vol. zuccheri riduttori acidita' volatile corretta acidita' totale ph estratto secco totale (multideterminazione)	MP 29 rev 0 2003
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 G.U.CEE L 272 03/10/90 All. 3 + Reg CE 128/04 GU CE L 19 27/01/04 All. 4bis
Zuccheri riduttori	MP03 rev 3 2002
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 G.U.CEE L 272 03/10/90 All. p.to 5-

05A09808

DECRETO 6 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Consorzio tutela vini Collio», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 290 dell'11 dicembre 2002 con il quale il laboratorio «Consorzio tutela vini Collio», ubicato in Cormons (Gorizia), via Gramsci, 2/4 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Consorzio tutela vini Collio», ubicato in Cormons (Gorizia), via Gramsci, 2/4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Anidride solforosa libera	REG. CE 2676/90 cap 25 par 2.2.3.1 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 Annexe Aa 17 par 2.2.3)
Anidride solforosa totale	REG. CE 2676/90 cap 25 par 2.3 (GU CEE 272/90)
Anidride solforosa totale	REG. CE 2676/90 cap 25 par 2.2.3.3 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 Annexe Aa 17 par 2.2.4)
pH	REG. CE 2676/90 cap 24 (GU CEE 272/90)
Titolo alcolometrico volumico	REG. CE 2676/90 cap.3 par 4 (GU CEE 272/90); REG CE 128/04 All.4 bis (GU CE 1927/04)
Titolo alcolometrico volumico totale	MP 05 2003 rev 2
Zuccheri riduttori	MP 04 2002 rev 1
Zuccheri riduttori	REG. CE 2676/90 cap 5 par 2.1.2; 2.2.1 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 Annexe Aa 4 par 3.2)
Acidità volatile	REG. CE 2676/90 cap 14 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 annexe Aa 11 par 5)
Ceneri	REG. CE 2676/90 cap 9 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 annexe Aa 6.1)
Cloruri	REG. CE 2676/90 cap 11 GU CEE 272/90
Densità del distillato a 20 °C	REG. CE 2676/90 cap 3 par 3 (GU CEE 272/90); REG CE 128/04 All 4 bis
Densità del distillato a 20 °C	REG. CE 2676/90 cap 3 par 4 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 Annexe Aa 2 par 4)
Densità relativa a 20 °C	REG. CE 2676/90 cap1 par 5.2 (GU CEE 272/90)
Densità relativa a 20 °C	REG. CE 2676/90 cap1 par 4 art 3 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 annexe Aa 1.1)
Estratto secco ridotto	REG. CE 2676/90 cap 4 par 1 (GU CEE 272/90) (OIV 6/1990 Annexe Aa 3 par 2.2)
Solfati	REG. CE 2676/90 cap 12 par 2 (GU CEE 272/90)
Titolo alcolometrico volumico	REG. CE 2676/90 cap 3 par 2.2 (GU CEE 272/90); REG. CE 355/05 art.1 (GU CE 56/05) (OIV 6/1990 Annexe Aa2 par 2.2)

05A09809

DECRETO 10 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 con il quale il Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Noto (Siracusa), largo Pantheon n. 1/2 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Noto (Siracusa), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 22
Alcalinità ceneri	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 10
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 40 (metodo usuale)
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 11
Indice Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 41
pH	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 3, Reg. CE 128/2004 23 gennaio 2004 Gazzetta Ufficiale CE L19/3 27/01/2004 All. 4-*bis*
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 25 (metodo rapido di prova)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 1, p.to 5.2
Zuccheri riduttori	MI 1 Rev 1 2002
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 5

05A09833

DECRETO 10 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 con il quale il Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di Alcamo - Istituto Regionale della Vite e del Vino, ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 14
Alcalinità ceneri	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 10
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 40 (metodo usuale)
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 9
Indice Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 41
pH	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 3, Reg. CE 355/2005 28 febbraio 2005 Gazzetta Ufficiale L056/3 2 marzo 2005
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 25 (metodo rapido di prova)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 1 pto 5.2
Zuccheri riduttori	MI 1 Rev 1 2002
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 - Gazzetta Ufficiale CEE L272 3/10/1990 - All. p.to 5

05A09834

DECRETO 12 ottobre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 20 settembre 2004, nella provincia di Lecce;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni agricole, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Lecce:

grandinate del 20 settembre 2004;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio del comune di Salice Salentino.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A09873

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999 nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000 con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 68/D.T.T. del 17 marzo 2005 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 18.075.990,75 così come ripartita alla colonna 5, della tabella C allegata al menzionato decreto dirigenziale 011/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 18.075.990,75 sul capitolo 2424 - piano di gestione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2005, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord. (Cap. 2424)	Quota 2005	C/C n.
Abruzzo	736.467,49	31195
Basilicata	510.259,37	31649
Calabria	445.185,81	31789
Campania	3.788.211,30	31409
Emilia-Romagna	671.393,92	30864
Lazio	4.182.267,92	31183
Liguria	1.503.405,98	32211
Lombardia	2.927.277,65	30268
Marche	210.714,37	31118
Molise	48.030,45	31207
Piemonte	811.870,20	31930
Puglia	553.125,29	31601
Toscana	895.536,21	30938
Umbria	138.926,86	31068
Veneto	653.317,93	30522
TOTALE	18.075.990,75	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: RICOZZI

05A09811

DECRETO 29 luglio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, con il quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui a favore delle regioni a statuto ordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996, n. 2691, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere al pagamento sul capitolo 2424, per il corrente anno, a favore delle regioni a statuto ordinario, dell'importo di € 79.937.069,00 quale saldo della quota relativa all'anno 2004;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 68/D.T.T. del 17 marzo 2005 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Per la finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento in conto residui 2004 della somma di € 79.937.069,00 sul capitolo 2424 - piano di gestione 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri», a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna riportata.

Per le regioni a statuto ordinario, i singoli importi sono da versare sul c/c che le stesse intrattengono

presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Residui 2004	C/C n.
Abruzzo	1.738.510,13	31195
Basilicata	987.222,80	31649
Calabria	2.288.380,27	31789
Campania	9.814.939,84	31409
Emilia-Romagna	5.939.203,10	30864
Lazio	13.281.544,04	31183
Liguria	3.907.469,26	32211
Lombardia	15.610.498,41	30268
Marche	1.859.748,02	31118
Molise	201.538,31	31207
Piemonte	6.842.855,33	31930
Puglia	4.892.390,85	31601
Toscana	5.644.041,53	30938
Umbria	1.145.037,95	31068
Veneto	5.783.689,16	30522
TOTALE . . .	79.937.069,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: RICOZZI

05A09812

DECRETO 1° agosto 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il Trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Considerato che sul capitolo 2424 - piano di gestione 1 - è stato già autorizzato il pagamento di € 79.937.069,00, con decreto dirigenziale del 29 luglio 2005, n. 076/TPL, quale saldo delle quote relative all'anno 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui alla legge n. 204/1995;

Constatato pertanto che la cassa attualmente disponibile sul capitolo 2424 - piano di gestione 1 - ammonta ad € 2.696.034,60;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 68/D.T.T. del 17 marzo 2005 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta, l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere per il corrente anno al pagamento, sul capitolo 2424 - piano di gestione 1, della somma di € 2.696.034,60 a favore delle regioni a statuto ordinario, proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, quale acconto della quota relativa all'anno 2005;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 2.696.034,60 sul capitolo 2424 - piano di gestione 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2005, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regione a statuto ord. (Cap. 2424)	Acconto 2005	C/C N.
Abruzzo	43.540,95	31195
Basilicata	17.389,42	31649
Calabria	43.271,36	31789
Campania	456.977,87	31409
Emilia-Romagna	100.157,69	30864
Lazio	1.123.437,62	31183
Liguria	141.811,42	32211
Lombardia	317.323,27	30268
Marche	31.408,80	31118
Molise	4.852,86	31207
Piemonte	115.390,28	31930
Puglia	82.498,66	31601
Toscana	101.236,10	30938
Umbria	19.276,65	31068
Veneto	97.461,65	30522
TOTALE . . .	2.696.034,60	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: RICOZZI

05A09810

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sistem Cable a r.l.», in Castel Raimondo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Camerino in data 17 maggio 2005, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sistem Cable a r.l.», con sede in Castel Raimondo (Macerata) (codice fiscale 01167940434) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Catani, nato a Jesi (Ancona) il 28 gennaio 1968 ed ivi residente in via San Francesco n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09849

DECRETO 27 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Fiore soc. coop. a r.l.», in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Lucca in data 1° giugno 2005, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Fiore soc. coop. a r.l.», con sede in Viareggio (Lucca) (codice fiscale 00871520466) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Elena Benedetti nata a Viareggio (Lucca) il 27 gennaio 1968 ed ivi domiciliata in via Nino Bixio n. 30, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09850

DECRETO 30 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. Filarmonica Marchigiana a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 aprile 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Soc. Filarmonica Marchigiana a r.l.», con sede in Ancona (codice fiscale n. 00942470428) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Laura Biagioni, nata a Grosseto il 20 febbraio 1964, domiciliata in Ancona, corso Stamira n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09848

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 luglio 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli sono riprodotti, alternati, lo stemma della Juventus e lo scudetto tricolore, per un totale di cinque stemmi e cinque scudetti. Sul lato superiore è riportata la scritta «Il foglio di 12 francobolli vale € 5,40».

La vignetta è caratterizzata, in grafica stilizzata, da strisce verticali ripetute sull'intera superficie, che si evidenziano in bianco e nero nella sagoma di un calciatore in azione di gioco; inoltre sono riprodotti, a destra, lo stemma della Juventus e, a sinistra, lo scudetto tricolore. Completano il francobollo la leggenda «JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA 2004-2005», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il Direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A09788

DECRETO 25 luglio 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo», dedicati ad Asolo, Rocchetta a Volturno, Amalfi, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tre francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola alle seguenti località turistiche: uno ad Asolo (Treviso), uno a Rocchetta a Volturno (Isernia) ed uno ad Amalfi (Salerno);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Asolo (Treviso), Rocchetta a Volturno (Isernia), Amalfi (Salerno), nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

Vignette: ciascuna riproduce, entro una cornice lineare, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: - Asolo: uno scorcio della città, le ville rinascimentali e la caratteristica Rocca; - Rocchetta a Volturno: l'Abbazia di San Vincenzo, i resti degli antichi archi della vecchia Chiesa e sullo sfondo è riportata una veduta del paese; - Amalfi: il panorama della città vista dal mare e, in primo piano, la caratteristica imbarcazione che partecipa, ogni quattro anni, alla storica Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ASOLO», «ROCCHETTA A VOLTURNO» e «AMALFI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il Direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A09789

DECRETO 1° settembre 2005.

Misure per favorire la definitiva transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale nelle principali aree territoriali delle regioni autonome della Valle d'Aosta e della Sardegna.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41, comma 7, concernente la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2003, concernente il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 1, commi 211 e 250;

Visto l'art. 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 541 del 17 settembre 2003 sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale;

Viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2004 sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, di attuazione delle disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre;

Visti i protocolli di intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre (switch-off) nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna stipulati dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi in data 16 aprile 2005 con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni;

Considerato che nelle predette attività rientrano le agevolazioni per l'acquisto o il noleggio, anche con possibilità finale di acquisto, di ricevitori per la televisione digitale terrestre;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ad un elevato numero di abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo delle regioni autonome della Valle d'Aosta e della Sardegna, regioni destinate a diventare aree all digital entro il 31 gennaio 2006, la fruizione del contributo statale, mediante la riserva a loro favore di una quota parte dei fondi ancora disponibili;

Considerato l'ammontare dei fondi per contributi ancora non utilizzati, rispetto al quale appare congrua e ragionevole, in previsione delle presumibili future richieste di contributi nelle predette regioni autonome, una riserva di 14 milioni di euro ovvero della minor somma residua rispetto allo stanziamento iniziale di cui all'art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione alle erogazioni effettuate alla data del presente decreto;

Visto il *corpus* di specifiche indicate come «D-Book», versione settembre 2004, emanate dall'Associazione DGTVi dei broadcaster in tecnica digitale terrestre, relativamente al canale di ritorno, per il quale, se realizzato mediante linea telefonica analogica commutata, si indica lo standard V.90 (fino a 56 kbit/s) come quello richiesto per la conformità a tali specifiche;

Considerate le segnalazioni pervenute alla Commissione sul digitale terrestre istituita presso il Ministero delle comunicazioni, circa l'immissione sul mercato di decoder interattivi con accesso al canale di ritorno tramite modem V.22 (velocità fino a 2,4 kbit/s);

Considerato che, in generale, applicazioni di T-government, possono essere limitate, nelle loro pre-

stazioni e nei loro tempi di scambio dati con server remoti, dalla presenza di un modem V.22, al punto da risultare insoddisfacenti per l'utente finale;

Considerato che ricevitori dotati di modem V.22 in vece che V.90 possono essere posti in vendita ad un prezzo chiaramente inferiore, con il rischio di portare all'affermazione di uno standard che non garantisce prestazioni sufficienti per l'esecuzione di applicazioni di T-government sui decoder;

Decreta:

Art. 1.

1. Per favorire la definitiva transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale entro il 31 gennaio 2006 nelle principali aree territoriali, omogenee dal punto di vista dei bacini, delle regioni autonome della Valle d'Aosta e della Sardegna, una quota pari a 14 milioni di euro, ovvero alla minor somma residua rispetto allo stanziamento iniziale di cui all'art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione alle erogazioni effettuate alla data del presente decreto, è riservata ai contributi per l'acquisto o noleggio, anche con possibilità finale di acquisto, di apparecchi idonei a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno in corso.

2. L'attività del Ministero delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5 ed all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2003 è adeguata alle disposizioni del presente decreto.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2004, n. 18.

Art. 2.

1. La piena interattività in chiaro anche da remoto, prevista dal comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2003, si intende assicurata solo dagli apparati aventi accesso ad un canale di ritorno su linea telefonica analogica commutata, mediante modem idoneo a sostenere per tale tipo di accesso almeno la classe di velocità fino a 56 kbit/s conformemente alla norma UIT V.90 ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni.

Art. 3.

1. Gli apparecchi con caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate all'art. 2 continuano ad usufruire del contributo statale solo se già posti in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto e venduti o noleggiati entro due mesi da tale data.

Roma, 1° settembre 2005

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A09787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del dott. Giacomo Gatti a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 agosto 2005, registrato alla Corte dei conti in data 30 settembre 2005, il dott. Giacomo Gatti è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina con estensione dell'incarico all'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue», fino al 31 dicembre 2005.

05A09909

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sulla base dell'articolo K3, paragrafo 2, lettera *c)*, del Trattato sull'Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 maggio 1997.

A seguito dell'emanazione delle legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 2000, n. 250, S.O., che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica Convenzione sulla base dell'articolo K3, paragafo 2, lettera *c)*, del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea fatto a Bruxelles il 26 maggio 1997.

Ai sensi dell'art. 13, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano intenazionale il 28 settembre 2005.

05A09907

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante: «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»

Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante: «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005.

05A09950

Mancata conversione del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante: «Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche».

Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante: «Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005.

05A09949

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1980
Yen	137,54
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,720
Corona danese	7,4626
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68490
Fiorino ungherese	252,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9226
Corona svedese	9,3720
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,949
Franco svizzero	1,5514
Corona islandese	73,84
Corona norvegese	7,8145
Lev bulgaro	1,9562
Kuna croata	7,3685
Nuovo leu romeno	3,6123
Rublo russo	34,2800
Nuova lira turca	1,6461
Dollaro australiano	1,5993
Dollaro canadese	1,4062
Yuan cinese	9,6900
Dollaro di Hong Kong	9,2936
Rupia indonesiana	12153,71
Won sudcoreano	1255,02
Ringgit malese	4,5189
Dollaro neozelandese	1,7296
Peso filippino	66,932
Dollaro di Singapore	2,0282
Baht tailandese	49,056
Rand sudafricano	7,9523

Cambi del giorno 14 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1999
Yen	137,67
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,674
Corona danese	7,4631
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68540
Fiorino ungherese	253,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9323
Corona svedese	9,4369
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,925
Franco svizzero	1,5506
Corona islandese	73,28
Corona norvegese	7,8335
Lev bulgaro	1,9562
Kuna croata	7,3700
Nuovo leu romeno	3,6139
Rublo russo	34,3380
Nuova lira turca	1,6499
Dollaro australiano	1,5982
Dollaro canadese	1,4209
Yuan cinese	9,7067
Dollaro di Hong Kong	9,3077
Rupia indonesiana	12130,99
Won sudcoreano	1256,30
Ringgit malese	4,5258
Dollaro neozelandese	1,7294
Peso filippino	66,954
Dollaro di Singapore	2,0298
Baht tailandese	49,078
Rand sudafricano	7,9202

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09963 - 05A09964

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificienze al merito di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro al merito di Marina

All'ing. Orlando Bruno, nato a Milano il 31 gennaio 1929, è concessa una medaglia d'oro al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Brillante progettista che con grande coraggio imprenditoriale, spiccato spirito innovativo ed intraprendente genialità, si prodigava nello sviluppo e nella realizzazione di complessi e sofisticati mezzi navali, apportando efficaci innovazioni tecnologiche e individuando soluzioni di assoluto valore che ponevano la Marina militare italiana all'attenzione dei massimi livelli internazionali nel settore, conferendo indiscutibile prestigio alla nostra nazione.

Limpido esempio di profondo attaccamento alla Patria ed alla Marina militare in particolare» — Roma, 3 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al merito di Marina

Al capo di 3ª classe nocchiere Nutile Angelo, matricola 89VA0172M/SP, nato a Bitonto (Bari) il 22 marzo 1972, è concessa una medaglia d'argento al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale con l'incarico di sottordine al nostromo di nave Espero impegnata nell'esercitazione «Pegaso», ordinatogli di recarsi a bordo della motonave ucraina «Professor Kolesnikov», alla deriva a 1,5 miglia dalla costa in precarie condizioni di stabilità e con a bordo 877 profughi di cui 136 bambini in serio pericolo di naufragio, con condizioni meteomarine avverse e in piena notte, giungeva a bordo e operava come sottufficiale alle manovre marinaresche. Provvedeva, con efficacia, all'organizzazione dell'intera delicata opera-

zione di rimorchio garantendo la sicurezza dello stesso e delle operazioni di imbarco del personale e del materiale fino alla fase di ormeggio in porto. Evidenziava elevatissimo senso del dovere, spirito di sacrificio, elevata perizia e profondo senso di solidarietà, contribuendo con la propria opera al buon esito dell'operazione di soccorso e al salvataggio delle persone trasportate sulla motonave» — Acque del Canale d'Otranto, 6-7 novembre 2000.

05A09807 - 05A09783

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nomodine»

Estratto determinazione AIC/N n. 567 del 5 ottobre 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NOMODINE, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili; «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: I.G. farmaceutici Di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6 - cap 85033 Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036339012 (in base 10) 12NZB4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036339024 (in base 10) 12NZBJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici.

Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036339012 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

A.I.C. n. 036339024 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036339012 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036339024 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09755

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Sigma Tau Generics»

Estratto determinazione AIC/N n. 568 del 5 ottobre 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARVEDILOLO SIGMA TAU GENERICS, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili; «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400 - cap. 00040 - Italia, codice fiscale n. 08065951009.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036340014 (in base 10) 12P09G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili» 30 compresse - A.I.C. n. 036340026 (in base 10) 12P09U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici.

Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036340014 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

A.I.C. n. 036340026 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036340014 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036340026 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09756

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agatuz»

Estratto determinazione AIC/N n. 569 del 5 ottobre 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AGATUZ, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili; «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6 - cap 85033 Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036335014 (in base 10) 12NVF6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036335026 (in base 10) 12NVFL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina) - via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici.

Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036335014 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

A.I.C. n. 036335026 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036335014 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036335026 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09757

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colver»

Estratto determinazione AIC/N n. 570 del 5 ottobre 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COLVER, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili», «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via dei Giardini n. 34 - cap 85033 Italia, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036470019 (in base 10) 12SZ83 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036470021 (in base 10) 12SZ85 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici.

Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036355, relativo al farmaco: «Agatuz» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036470019 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro.

A.I.C. n. 036470021 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro;

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni:

A.I.C. n. 036470019 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036470021 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09758

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Epifarma»

Estratto determinazione AIC/N n. 571 del 5 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARVEDILOLO EPIFARMA, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili», «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, cap. 85033, Italia, codice fiscale 01135800769.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036471011 (in base 10) 12T073 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036471023 (in base 10) 12T07H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici. Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036355, relativo al farmaco: «Agatuz» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036471011 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,00.

Confezione: A.I.C. n. 036471023 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,50.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036471011 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036471023 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09759

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilocar»

Estratto determinazione AIC/N n. 572 del 5 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DILOCAR, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili», «25 mg compresse», 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A - Italia, codice fiscale 11274810156.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036407017 (in base 10) 12R1R9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036407029 (in base 10) 12R1RP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici. Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036355, relativo al farmaco: «Agatuz» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036407017 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,00.

Confezione: A.I.C. n. 036407029 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,50.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036407017 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036407029 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09760

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Doc Generici»

Estratto determinazione AIC/N n. 573 del 5 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARVEDILOLO DOC GENERICI, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili, «25 mg compresse», 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7, cap. 20124 - Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036462012 (in base 10) 12SRFW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036462024 (in base 10) 12SRG8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici. Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036355, relativo al farmaco: «Agatuz» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036462012 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

Classedi rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,00.

Confezione: A.I.C. n. 036462024 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: (IVA esclusa): euro 6,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,50.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036462012 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036462024 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09761

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Divelol»

Estratto determinazione AIC/N n. 574 del 5 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIVELOL, nelle forme e confezioni: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili, «25 mg compresse», 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco, 6, cap. 85033 - Italia, codice fiscale 01256840768.

Confezione: «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036338010 (in base 10) 12NYBU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 46,48 mg; polivinilpirrolidone 1,22 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,05 mg.

Confezione: «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036338022 (in base 10) 12NYC6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio 25 mg; lattosio monoidrato 10 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; silice colloidale anidra 4 mg; crospovidone 15,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici. Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036338010 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,00.

Confezione: A.I.C. n. 036338022 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Classe «A» di rimborsabilità.

Prezzo: euro 6,97 - ex factory (IVA esclusa).

Prezzo: euro 11,50 al pubblico (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036338010 «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036338022 «25 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Paxabel».

Estratto provvedimento UPC/II/2049 del 27 settembre 2005

Specialità medicinale: PAXABEL.

Confezione:

A.I.C. n. 036003010/M - 10 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g;

A.I.C. n. 036003022/M - 20 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g;

A.I.C. n. 036003034/M - 50 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g.

Titolare A.I.C.: Marvecs Services S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0198/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09590

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Minesse».

Estratto provvedimento UPC/II/2051 del 27 settembre 2005

Specialità medicinale: MINESSE.

Confezione:

A.I.C. n. 034922017/M - 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

A.I.C. n. 034922029/M - 3 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

A.I.C. n. 034922031/M - 6x28 compresse rivestite con film.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0158/001/W016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo metodo HPLC di determinazione dei prodotti di degradazione delle compresse.

I lotti già prodotti non possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09592

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Amidrox».

Estratto provvedimento UPC/II/2052 del 27 settembre 2005

Specialità medicinale: AMIDROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036552014/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 036552026/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 036552038/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 036552040/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 036552053/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 036552065/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 036552077/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 036552089/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 036552091/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 036552103/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 30 ml;

A.I.C. n. 036552115/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 30 ml;

A.I.C. n. 036552127/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0264/001/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09593

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e di rinnovo di licenze di pilotaggio

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile-ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che il Consiglio di amministrazione dell'ENAC:

ha deliberato in data 3 agosto 2005, a seguito delle modifiche introdotte, una edizione aggiornata della «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e di rinnovo di licenze di pilotaggio» - già in vigore dal 1° marzo 2005.

Le copie cartacee possono essere ottenute presso la sede centrale e presso le sedi periferiche dell'ENAC, mentre per acquisirne copia dalla rete informatica è necessario collegarsi al sito www.enac-italia.it (Regolamentazione tecnica → Regolamenti).

Per ulteriori informazioni di merito è possibile rivolgersi all'ENAC, Direzione centrale regolazione tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06/44185692.

05A09874

Regolamento per i dispositivi di addestramento per il personale navigante

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che il Consiglio di amministrazione dell'ENAC:

ha deliberato in data 3 agosto 2005, a seguito delle modifiche introdotte, una edizione aggiornata del «Regolamento per i dispositivi di addestramento per il personale navigante» - già in vigore dal 25 gennaio 2001.

Le copie cartacee possono essere ottenute presso la sede centrale e presso le sedi periferiche dellENAC, mentre per acquisirne copia dalla rete informatica è necessario collegarsi al sito www.enac-italia.it (Regolamentazione tecnica → Regolamenti).

Per ulteriori informazioni di merito è possibile rivolgersi all'ENAC, Direzione centrale regolazione tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06/44185692.

05A09875

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 20 dicembre 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «1° programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). (Deliberazione n. 102/04). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 26, prima colonna, nel primo capoverso successivo alla tabella, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... investimenti pari a *474,894* Meuro;» leggasi: «... investimenti pari a *474,694* Meuro;».

05A09870

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501243/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 8 *

€ 1,00